

**DELIBERA N. 86/26/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LIMPIDO  
TRASPORT S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 22 LUGLIO 1999, N. 261, IN COMBINATO DISPOSTO CON  
L'ART. 5 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 388/24/CONS**

**(CONT. N. 21/25/DSP)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 25 marzo 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *“Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”* e in particolare:

- l'art. 6, comma 1, secondo cui *«[l]’offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l’esercizio dei casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, è soggetta ad autorizzazione generale del Ministero dello sviluppo economico»*;
- l'art. 21, comma 5, secondo cui *«[c]hiunque espleti servizi al di fuori dell’ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo è punito con*



*sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;*

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’art. 21 che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’art. 2, comma 4, del d. lgs. n. 261/1999;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS, del 30 maggio 2022;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 388/24/CONS, del 9 ottobre 2024, recante “*Nuovo regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (di seguito “*Regolamento titoli abilitativi*”) e in particolare, dell’Allegato A:

- l’art. 5, comma 1, secondo cui «*[è] soggetta al conseguimento di una autorizzazione generale l’offerta al pubblico di servizi postali non rientranti nel servizio universale ai sensi del decreto legislativo*»;
- l’art. 5, comma 2, secondo cui «*[l’]autorizzazione generale è necessaria per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività per l’offerta dei servizi postali di cui al comma 1*»;

VISTA la delibera n. 109/25/CONS, del 30 aprile 2025, recante “*Adozione della nuova direttiva generale sulle carte dei servizi postali e disposizioni in favore dell’utenza*” (di seguito denominata *Nuova Direttiva carta dei servizi*);

VISTO l’atto di contestazione della Direzione servizi postali n. 21/25/DSP del 3 dicembre 2025, notificato nella stessa data alla società Limpido Trasport s.r.l. (nel seguito anche solo “Limpido Trasport”);

CONSIDERATO che la Limpido Trasport non ha presentato memorie difensive né ha comunicato l’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell’art. 16 della l. n. 689/1981;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

La Direzione tutela dei consumatori, con nota prot. n. 0235724 del 24 settembre 2025, nel trasmettere copia della istanza presentata da un utente per la risoluzione della controversia insorta con Limpido Trasport segnalava alla Direzione servizi postali alcune criticità nelle modalità di gestione da parte del predetto operatore del reclamo e della successiva richiesta di conciliazione dell’utente. Pertanto, al fine di accertare il rispetto delle norme di settore, la Direzione servizi postali avviava un’attività di verifica, per il tramite della Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica - Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica nei confronti della società Limpido Trasport s.r.l. (C.F. e P. IVA 01709740896).

La predetta Direzione Centrale di Polizia, in data 7 novembre 2025, procedeva a eseguire quanto richiesto, verificando, in particolare, il rispetto delle disposizioni di cui alla delibera n. 388/24/CONS, in materia di titoli abilitativi (di seguito il *Regolamento titoli abilitativi*), e di quanto prescritto dalla delibera n. 413/14/CONS, applicabile *ratione temporis*, in materia di *Carta dei servizi postali* e, in data 14 novembre 2025, con nota protocollata con il n. 0291782, rappresentava che la Limpido Trasport ha svolto attività di fornitore di servizi postali, così come definiti dall’art. 1, comma 1, lett. g) del *Regolamento*, ivi inclusa quella di «*affrancatura, accettazione di raccomandate, assicurate e pacchi postali*», senza essere in possesso di titolo abilitativo per l’offerta al pubblico di servizi postali.

Nello specifico, è stato appurato che la Limpido Trasport è stata titolare di Autorizzazione generale per il periodo compreso dal 7 maggio 2011 al 7 maggio 2016, non rinnovando il titolo successivamente a tale scadenza, come comunicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie, su richiesta del già menzionato Dipartimento della Pubblica Sicurezza;



Pertanto, con atto di contestazione n. 21/25/DSP, del 3 dicembre 2025, notificato nella stessa data, è stata contestata alla Limpido Trasport la violazione dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999 in combinato disposto con l'art. 5 del *Regolamento titoli abilitativi*, condotta sanzionabile ai sensi dell'art 21, comma 5, del d.lgs. n. 261/1999.

## **2. Posizione difensiva della Limpido Trasport s.r.l.**

L'Operatore non ha presentato memorie difensive e non ha partecipato al procedimento.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Le disposizioni legislative e regolamentari richiamate nell'atto di contestazione impongono, a chi voglia svolgere l'attività di fornitore di servizi postali, l'obbligo della preliminare acquisizione dei titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente, ovvero la licenza individuale, per l'offerta di servizi rientranti nell'ambito del Servizio Universale, o l'autorizzazione generale per i servizi postali non rientranti in tale ambito. Un simile obbligo è preordinato, evidentemente, alla necessità di garantire che i servizi postali, quali servizi di interesse economico generale, siano svolti in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale ed europeo a tutela del mercato, per una concorrenza leale, e degli utenti.

Ne discende, quindi, che l'offerta di servizi postali rientranti nell'ambito del Servizio Universale in assenza di adeguato titolo abilitativo si pone in violazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, con l'art. 5, commi 1 e 2, del *Regolamento titoli abilitativi*.

La società Limpido Trasport, in effetti, è stata costituita in data 28 gennaio 2011 con codice Ateco 49.41.00 (autotrasporto di merci conto terzi), ma risulta aver svolto, almeno dal 7 aprile 2025, l'attività di fornitore di servizi postali - come da essa riconosciuto nel riscontro inviato all'utente segnalante in data 16 maggio 2025 e presente agli atti - senza aver acquisito il titolo abilitativo prescritto.

Ne discende che può ritenersi accertata la violazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 261/1999 e dell'art. 5, commi 1 e 2, del *Regolamento titoli abilitativi* approvato con delibera n. 388/24/CONS, contestata con l'atto n. 21/25/DSP del 3 dicembre 2025, notificato in pari data alla società Limpido Trasport s.r.l.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 21, comma 5, del d.lgs. n. 261/1999, nei confronti dell'operatore Limpido Trasport s.r.l.;



CONSIDERATO che, nel caso di specie, si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, ma che la parte non ha comunicato di essersi avvalsa di tale facoltà;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura pari a tre volte il minimo edittale, per complessivi euro 15.000,00 (quindicimila/00), e che in tale commisurazione rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981, e delle *Linee guida* adottate con la delibera n. 265/15/CONS:

#### **A) Gravità della violazione**

Relativamente alla gravità della condotta, essa può ritenersi complessivamente di entità media e di durata lunga, per quanto di seguito considerato:

- la mancata acquisizione dei prescritti titoli abilitativi per la fornitura di servizi postali assume una rilevante potenzialità lesiva rispetto sia all'azione amministrativa delle Autorità preposte alla vigilanza del mercato sia alla concorrenza nel mercato di riferimento, attesa la possibilità di offrire prezzi più concorrenziali rispetto agli altri operatori muniti, viceversa, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività postale e che sostengono gli oneri regolamentari conseguenti;

- è evidente, inoltre, sotto il profilo del vantaggio indebito, che le norme vigenti non richiedono soltanto l'assolvimento dell'onere formale della titolarità dell'abilitazione, ma si sostanziano, conseguentemente, anche in obblighi concernenti il pagamento degli oneri amministrativi di spettanza sia del Ministero competente che dell'Autorità, nonché negli obblighi di dotarsi di tutto l'impianto di strumenti a tutela degli utenti previsto dalla normativa (carta de servizi, servizio clienti, ecc.);

- la durata della condotta può considerarsi lunga, avendo la Società proseguito l'attività di operatore successivamente alla scadenza del titolo abilitativo originariamente posseduto, verificatasi nel 2016.

- quanto alla estensione territoriale, la condotta impatta su offerte commercializzate e servizi resi in un ambito territoriale locale particolarmente circoscritto e rispetto a un numero di utenti contenuto. Relativamente alla dimensione della Società, va tenuto presente che si tratta di una impresa non di primario rilievo, il cui capitale sociale è nella quasi totalità in possesso del suo amministratore unico e con un numero dichiarato di dipendenti particolarmente esiguo (2).

#### **B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Con riferimento all'opera svolta dall'agente, si rileva che, a seguito dell'avvio del presente procedimento sanzionatorio, l'operatore non ha intrapreso alcuna iniziativa volta a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione contestata e questo comporta, pertanto, la non applicabilità di qualsivoglia circostanza attenuante.



### **C) Personalità dell'agente**

Con riferimento alla personalità dell'agente, si rileva che la Limpido Trasport è stata costituita in data 28 gennaio 2011 e ha iniziato le attività in data 28 novembre 2011, in forma di società di capitale a responsabilità limitata e rappresenta un operatore postale che ha iniziato a fornire servizi postali sin dal 2011; essa è dotata di una struttura, anche in termini di personale e di organizzazione interna, idonea a garantire una puntuale osservanza degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 5, comma 1 e 2, del *Regolamento titoli abilitativi*.

La Società non è stata sanzionata in precedenza per le medesime violazioni né risultano altri carichi pendenti.

### **D) Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche della Società, va tenuto presente che il totale dei ricavi per l'anno 2024, come si evince dal bilancio abbreviato d'esercizio presentato nel 2025, sono pari a euro 229.860,00, con un utile d'esercizio di euro 23.553,00. Alla luce di tali circostanze si ritiene congrua e proporzionata l'applicazione della sanzione come sopra determinata.

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

### **ACCERTA**

che la Limpido Trasport s.r.l. (C.F. e P. IVA 01709740896), con sede legale in Siracusa, alla via Agatocle n. 3, ha violato le previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 5 del *Regolamento titoli abilitativi* di cui all'allegato A alla delibera n. 388/24/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 5, del d.lgs. n. 261/1999.

### **ORDINA**

alla predetta Società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del d. lgs. n. 261/1999.

### **DIFFIDA**



la Società Limpido Trasport s.r.l., ai sensi dell'art. 21, comma 7-ter, del d.lgs. n. 261/1999, dal persistere nella condotta sanzionata e a uniformarsi alla normativa vigente entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

### INGIUNGE

alla Società Limpido Trasport s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata l. n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della l. n. 689/1981 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) alla Tesoreria dello Stato, avente sede a Roma, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 21, comma 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con delibera n. 86/26/CONS*”, utilizzando il codice IBAN: IT62Y0100003245BE00000003L8.

L'operatore ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), secondo le modalità previste dall'Allegato 1, recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”, in calce al *Regolamento*. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione finanziaria e bilancio dell'Autorità.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 86/26/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 marzo 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella